

I.R.P.E.T.

**ISTITUTO REGIONALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELLA TOSCANA**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELL'IRPET**
relativo alla modifica dell'articolo 4 dell'Allegato A del CCI 2020-2022 (parte normativa)
e per la destinazione delle risorse decentrate anno 2022 (parte economica)

Premesso che:

- in data 16 novembre 2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo normativo del personale del comparto dell'IRPET, relativo alla modifica dell'articolo 4 dell'Allegato A del CCI 2020-2022 (parte normativa) e per la destinazione delle risorse decentrate anno 2022 (parte economica);
- in data 24 novembre 2022 il Collegio dei revisori dei conti dell'IRPET ha espresso parere favorevole riguardo la suddetta ipotesi di contratto e ne ha certificato positivamente la rispondenza ai profili di compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e la normativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Direttore dell'IRPET, con determinazione n. 30 del 25 novembre 2022 ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del predetto accordo;

In data 28.11.2022 presso la sede dell'IRPET, si sono riuniti:

Per la parte datoriale:

IRPET, nella persona del Direttore pro tempore

FIRMATO

Nicola Sciclone



Per la parte sindacale:

FIRMATO

la Rappresentanza sindacale unitaria, nelle persone di:

Massimo Donati 
Sara Turchetti 
Letizia Ravagli 
Elena Zangheri 

le Organizzazioni sindacali territoriali:


Fulvia Damiani

FP CGIL



Nicola Burzio

CISL FP



Al termine dell'incontro, le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di contratto collettivo integrativo dell'IRPET.

Premessa

Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale delle categorie dell'IRPET ed ha per oggetto:

- la modifica parziale dell'art. 4 "Criteri di selezione", nei punti 4.1.1. e 4.1.3, dell'Allegato A "Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali" del Contratto collettivo decentrato integrativo dell'IRPET per il triennio 2020-2022 sottoscritto dalle parti in data 13.07.2020 (d'ora in avanti CCI 2020-2022) (parte normativa);

- la definizione, per l'anno 2022, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo (parte economica), ai sensi dell' art. 7 comma 4 lett. a) del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 e dell'art. 2.2. del CCI 2020-2022, secondo cui il contratto integrativo triennale "ha efficacia dal momento della definitiva sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2022, fatta salva diversa decorrenza indicata negli articoli seguenti. Le parti convengono che i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale, sulla base delle risorse di contrattazione disponibili nell'anno".


Restano ferme e vigenti, per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo, le disposizioni del CCI dell'IRPET per il triennio 2020-2022 sottoscritto dalle parti in data 13.07.2020, cui si fa integrale rinvio.

PARTE NORMATIVA

Art.1

MODIFICA dell'art. 4 "Criteri di selezione" dell'allegato A al CCI 2020-2022 "Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali"-- punti 4.1.1. e 4.1.3

1. Le parti convengono di procedere alla modifica dell'art. 4 "Criteri di selezione" dell'Allegato A al CCI 2020-2022 avente ad oggetto il "Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali" rispettivamente nel punto 4.1.1 "Valutazione della performance individuale" e nel punto 4.1.3. relativo ai criteri di precedenza a parità di punteggio complessivo, nei termini di seguito espressi.
2. Le parti, in merito al punto 4.1.1. "Valutazione della performance individuale", danno atto che a seguito del nuovo sistema di valutazione approvato dal Direttore con determina n. 33 del 29.06.2020 e della nuova scala di valutazione della performance con l'attribuzione dei punteggi da 0 a 9 (anziché da 0 a 3), si rende necessario adeguare i punteggi correlati alla media triennale ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche individuali, concordando che a una media triennale nella performance superiore a 8 corrisponde un giudizio di merito alto.
3. Di conseguenza, a partire dall'anno 2022, viene disposta la modifica dell'attribuzione dei punteggi correlati alla performance media del triennio nei seguenti termini:



Media del triennio >8	6 punti
Media del triennio <=8 e >=7	5 punti
Media del triennio <7 e >=6	4 punti
Media del triennio <6	Nessun punto

4. Le parti convengono di procedere inoltre alla modifica del punto 4.1.3 del citato Allegato A al CCI 2020-2022, avente ad oggetto i criteri di precedenza per l'attribuzione della progressione economica orizzontale in caso di parità di punteggio complessivo, eliminando il criterio di cui alla lett. a "inquadramento nelle posizioni economiche iniziali di ciascuna categoria", in quanto ritenuto foriero di equivoci.
5. Pertanto l'art. 4.1.3. dell'Allegato A al CCI 2020-2022 viene così riscritto:
 "Eventuali posizioni di pari merito nella graduatoria saranno definite sulla base dei seguenti criteri di precedenza previsti in ordine di priorità:
- a. maggior punteggio effettivamente conseguito nella performance individuale degli ultimi due anni
 - b. maggior età anagrafica del dipendente"

PARTE ECONOMICA

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER L'ANNO 2022

Articolo 2 Disposizioni generali

1. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo la vigente normativa. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto collettivo, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione in conformità e nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle vigenti norme contrattuali e legali, nonché nell'osservanza di ulteriori disposizioni sopravvenute nel corso di validità del presente accordo, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi nel tempo, ovvero di eventuali direttive ed indirizzi adottati, al riguardo, dall'Amministrazione.
2. Le risorse decentrate così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 68 e 69 del CCNL 21/05/2018 e di quanto stabilito nel vigente CCI dell'Irpet 2020-2022 - parte normativa, al Titolo II "Risorse decentrate".

Articolo 3 Costituzione Risorse Contrattazione

1. Le parti prendono atto della costituzione del fondo 2022 avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali 2016-2018; in particolare, il fondo risorse decentrate del personale non dirigente è costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili e storicizzate del 2018, incrementato stabilmente dalle risorse dell'art. 67, comma 2 (lett. da a) a h)) del CCNL 2016-2018 e, nel rispetto dei



commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.67 e dell'art. 68 comma 1, dagli importi variabili di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, al netto, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004.

2. Il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2022, costituito con Determinazione del Direttore dell'IRPET n. 20 del 14.07.2022, nel rispetto dell'art. 67 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e delle norme di legge che regolano la materia (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), è quantificato in complessivi **212.946,24€**:

FONDO RISORSE DECENTRATE anno 2022			
parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato al netto P.O.	80.305,00 €
	art. 67 c. 2 lett.a)	Incremento 83,20 per personale 31.12.2015	3.078,40 €
	art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali progressioni economiche orizzontali	1.256,32 €
	art. 67 c.2. lett. c)	Ria personale cessato	2.590,38 €
	Art. 67 c. 2 lett. h)	Incremento stabilizzazioni	1.690,20 €
	art. 67 c. 2 lett. g)	Riduzioni stabili compensi lavoro straordinario	437,67 €
	Totale parte stabile		
parte variabile	Art. 67, comma 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione- risorse conto terzi (art. 43 l.449/97)	115.292,00 €
	Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4	Integrazione 1,2% (art. 15, c. 2, ccnl 98-01)	3.828,00 €
	Art. 68, comma 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	4.689,32 €
	Totale parte variabile		
TOTALE RISORSE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE			213.166,97 €
Verifica limite fondo base 2016	Risorse a carico del bilancio PO		62.000,00 €
	TOTALE RISORSE FONDO BASE 2022		149.161,05 €
	LIMITE EX ART. 23 COMMA 2 D.L.GS. 75/2017		
	FONDO BASE 2016		148.940,00 €
	Decurtazione da effettuare		- 221,05 €
TOTALE RISORSE ANNO 2022			212.946,24 €

Articolo 4

Destinazione delle risorse decentrate

1. Le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo che vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle risorse decentrate stabili, pari a € 89.357,97.

(Handwritten signatures)

2. Ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018, con le risorse stabili sono in primo luogo finanziati i seguenti istituti consolidati:

- a) le quote incrementali di retribuzione delle progressioni economiche orizzontali, ivi compreso le quote non corrisposte per effetto della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo parziale e gli incrementi dei livelli retributivi delle posizioni correlati all'applicazione integrale degli effetti economici del CCNL 2016-2018, pari a € 51.964,16
- b) le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, pari a €15.736,32.

L'ammontare delle risorse necessarie a finanziare per l'anno 2022 tali istituti sono pertanto pari a €67.700,48

Art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018	
Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto ex art. 33 CCNL 2002 - 2005	15.736,32
Fondo per il finanziamento della progressioni economiche orizzontale effettuate negli anni precedenti	51.964,16
<i>totale RISORSE</i>	67.700,48

- 3. Le parti, nell'ambito del percorso di sviluppo e crescita del personale, avviato con il CCI 2020-2022, convengono di destinare quota parte delle risorse decentrate per accrescere le progressioni economiche del personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del CCI 2020-2022- parte normativa e dall'apposito "Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali" allegato A al medesimo Contratto, da riconoscere in modo selettivo ad una quota limitata degli aventi diritto secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo e nel correlato disciplinare, come modificato dall'art. 1 del presente accordo, nel rispetto di quanto disposto dall'art.16 del CCNL 2016-2018.
- 4. Per l'anno 2022 l'ammontare delle risorse di parte stabile destinate al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 2016-2018, è pari a €15.500. Si richiama nello specifico quanto previsto all'art. 1.4 (per la quota limitata di dipendenti) e all'art. 5 (Conferimento) del Disciplinare PEO allegato al CCI 2020-2022.
- 5. Le progressioni economiche orizzontali avranno decorrenza dal 01.01.2022.
- 6. Le risorse stabili destinate per l'anno 2022 al finanziamento degli impieghi di cui all'art. 68 comma 1 e comma 2 lett.j) ammontano pertanto a complessivi €83.200,48.

Art. 68 comma 1	RISORSE NECESSARIE per impieghi stabili già effettuati	67.700,48
art. 68 comma 2 lett. j)	NUOVE Progressione economiche orizzontali 2020	15.500
<i>totale risorse</i>		83.200,48

Art. 5 Ulteriori destinazioni

- 1. Le parti concordano, quindi, le seguenti destinazioni per l'anno 2022 delle risorse decentrate integrative che residuano:



a. corrispondere, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018, i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-2018, secondo i criteri fissati nel all'art.11 del CCI 2020-2022- parte normativa nell'importo complessivo di €19.076,00.

a.1. Le parti danno atto che, una parte di tale importo, pari a euro 15.076,00, è già stato destinato ed impegnato per tale istituto in ottemperanza alla pre-intesa sottoscritta tra le parti in data 29.07.2022, con cui le parti concordavano di destinare una quota specifica di risorse del fondo di contrattazione decentrata, pari a euro 15.076,00, al fine di garantire l'attribuzione e la conseguente erogazione delle indennità di responsabilità in continuità con l'anno precedente. In forza di tale intesa, sono quindi state attribuite indennità di responsabilità per l'anno 2022, per un importo pari a euro 15.076,00, con determinazione del Direttore n.23 del 01.08.2022 ed è stata liquidata la prima tranche di pagamento delle medesime.

a.2. Le parti concordano di destinare nell'anno 2022 risorse ulteriori per un ammontare pari a €4.000 per l'attivazione di nuove indennità per specifiche responsabilità correlate allo svolgimento di compiti comportanti responsabilità ulteriori rispetto a quelle ordinarie ai sensi dell'art. 11 del CCI 2020-2022.


b. erogare, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) e b) secondo i criteri fissati all'art. 7 del CCI 2020-2022, i compensi diretti ad incentivare la produttività con riferimento all'anno 2022 per un ammontare complessivo di € 110.669,76.

L'importo inoltre comprende le risorse, pari ad un massimo di €6.000 che le parti concordano di destinare alla maggiorazione del premio individuale, ai sensi dell'art. 69 del CCNL, secondo i criteri fissati nel CCI 2020-2022 all'art. 8.

art. 68 comma 2 lett. a e b e art. 69	Performance organizzativa ed individuale	110.669,76
	di cui per Maggiorazione del premio quota max	6.000

Art. 6 Disposizioni finali

1. Il presente contratto integrativo decentrato, sulla base di quanto espresso in premessa e dell'art. 2 del CCI 2020-2022, ha durata annuale e si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio finanziario 2022.



DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione all'art. 1 del presente contratto ed alla definizione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, le parti si impegnano a rivedere nel corso del 2023, precedentemente alla firma del prossimo contratto decentrato, il "Disciplinare per la definizione delle procedure e dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali", allegato A al CCI 2020-2022, anche alla luce della normativa che sarà introdotta dal prossimo CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2019-2021.

Flavia De...
M...
M...
M...

